

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 1966

(36^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente LAMI STARNUTI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Modificazioni dell'articolo 126 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 » (1179-B) (D'iniziativa del senatore Pace) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE	Pag. 427, 439, 440
AJROLDI, relatore	428, 436, 438, 439, 440
BERLINGIERI	436, 438
CAROLI	435
KUNTZE	431, 432, 435, 436
GULLO	434
MAGLIANO	437, 438
NICOLETTI	429
PAFUNDI	430, 432, 440
PICCHIOITI	430, 440
POÈT	433
REALE, Ministro di grazia e giustizia	431, 432 434, 435, 436, 437, 438

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Ajroldi, Angelini Armando, Berlingieri, Fenoaltea, Gramegna,

Grassi, Gullo, Kuntze, Lami Starnuti, Magliano Giuseppe, Maris, Mongelli, Morvidi, Nicoletti, Pace, Pafundi, Picchiotti, Poët, Rendina e Venturi.

Interviene il Ministro di grazia e giustizia Reale.

BERLINGIERI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa del senatore Pace: « Modificazioni dell'articolo 126 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 » (1179-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Pace: « Modificazioni dell'articolo 126 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 36^a SEDUTA (28 settembre 1966)

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

L'articolo 126 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« I candidati espulsi, dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, non possono partecipare ad altri concorsi.

Coloro, invece, che sono stati dichiarati non idonei in due concorsi, possono essere ammessi soltanto ad un terzo concorso ».

A J R O L D I, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, nella seduta del 14 ottobre 1965 la nostra Commissione approvò il disegno di legge di iniziativa del senatore Pace recante: « Abrogazione dell'articolo 126 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di ammissibilità ai concorsi per uditori giudiziari ».

L'articolo 126, come gli onorevoli colleghi sanno, dispone che coloro che sono stati dichiarati non idonei in due concorsi per la ammissione in magistratura non possono essere ammessi ad altri concorsi; dispone, inoltre, che l'espulsione del candidato durante le prove scritte — questo punto è importante agli effetti delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati — equivale ad inidoneità. Pertanto, un candidato che sia stato espulso e dichiarato inidoneo ha ancora una possibilità di concorrere, dopo di che gli resta interdetta la via del concorso per accedere alla magistratura.

Questa Commissione, ripeto, accolse il disegno di legge d'iniziativa del senatore Pace in considerazione del fatto che effettivamente le condizioni in cui si svolgono attualmente i concorsi per la magistratura sono radicalmente mutate rispetto alle condizioni passate. Un tempo, infatti, i concorsi erano banditi a lunghi intervalli per poche decine di posti con molte centinaia, a volte anche qualche migliaio di concorrenti. Oggi la situazione si è capovolta: ricordo di aver già citato nella seduta dell'ottobre

1965 il caso recente di un concorso per uditore giudiziario a 200 posti cui hanno partecipato soltanto 208 concorrenti, dei quali, poi, 133 sono stati ammessi alle prove orali, con la conseguenza della permanenza di posti vacanti nell'organico della magistratura.

Un'altra ragione di particolare rilievo che indusse la Commissione giustizia del Senato ad approvare il provvedimento di iniziativa del senatore Pace è che la preclusione che un tempo sussisteva per tutti gli impiegati civili dello Stato ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, non è stata più conservata nel successivo decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, che porta il titolo: « Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato », per cui sarebbe sopravvissuta una forma di preclusione, sotto un certo aspetto sperequativa, esclusivamente per l'ingresso in magistratura.

Per queste ed altre ragioni esposte nella relazione che accompagnava il disegno di legge questa Commissione, come ho già detto, nella seduta del 14 ottobre 1965 ha approvato il seguente articolo unico: « L'articolo 126 dell'Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è abrogato », per cui si aboliva ogni preclusione per l'accesso ad ulteriori concorsi per coloro che fossero stati reiteratamente dichiarati inidonei.

Ho fatto ricerche presso la biblioteca per poter riferire a questa Commissione ed ho avuto conoscenza che il resoconto della discussione svoltasi in sede legislativa nella Commissione giustizia della Camera dei deputati il 7 luglio scorso non è stato ancora pubblicato. Peraltro, poichè si tratta di un disegno di legge che ha una certa urgenza in quanto è in vista un concorso per uditori giudiziari, personalmente ritengo che, anche in assenza di quel documento, si possa procedere all'esame delle modifiche che sono state apportate dalla Camera dei deputati e che, indirettamente, si possono rilevare dal Bollettino delle Commissioni parlamentari del 7 luglio 1966, nel quale si legge: « La Commissione prosegue nella discussione e sceglie come testo base la proposta del senatore Pace.

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 36^a SEDUTA (28 settembre 1966)

Il Presidente, quindi, dà notizia degli emendamenti presentati dal relatore Amatucci, dai deputati Breganze, Bisantis, nonchè dal Governo e, infine, di un emendamento del deputato Riccio all'emendamento Bisantis.

Prendono parte alla discussione i deputati Bisantis, Mannironi, Reggiani, Guidi, Martuscelli, Lucifredi, Migliori, Riccio, nonchè il relatore Amatucci.

Dopo la votazione dei vari emendamenti, la Commissione approva la seguente nuova formulazione dell'articolo unico sulla base dell'originario emendamento Bisantis: « L'articolo 126 dell'Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

” I candidati espulsi, dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, non possono partecipare ad altri concorsi.

Coloro, invece, che sono stati dichiarati non idonei in due concorsi, possono essere ammessi soltanto ad un terzo concorso ”.

La proposta di legge con il nuovo titolo:

” Modificazioni dell'articolo 126 dell'Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 ”, è posta in votazione a scrutinio segreto ». Tale proposta di legge è stata approvata nel pomeriggio dello stesso giorno.

Ora, come appare dal testo che ho citato, si rende ancora più restrittiva la normativa dell'articolo 126 dell'ordinamento giudiziario del 1941 nei confronti dei candidati espulsi dopo la dettatura del tema, presumendo che l'espulsione sia dovuta ad atteggiamento fraudolento o doloso del candidato. In quell'articolo l'espulsione equivaleva ad inidoneità e quindi non precludeva la partecipazione ad un successivo concorso, mentre in base al testo approvato dalla Camera dei deputati la preclusione è totale e definitiva, anche se l'espulsione del candidato si verifichi in occasione del primo concorso.

Per quanto riguarda, invece, gli altri candidati che hanno portato a termine il concorso ma che non sono stati dichiarati idonei, non si accoglie il principio della eliminazione totale della preclusione, ma si

tempera la disposizione della legge in vigore consentendo che siano ammessi ad un terzo concorso.

Ora, in qualità di relatore, desidero fare solo queste osservazioni: per quanto concerne il primo punto, non è detto che la espulsione derivi sempre ed esclusivamente da cause d'ordine fraudolento, e, per quanto concerne il secondo punto, forse l'altro ramo del Parlamento con questa limitazione ha spaccato un po' il capello in quattro, perchè, se si fa il calcolo fra il momento in cui il laureato in giurisprudenza è in condizione, dopo il servizio militare, di fare un concorso per uditore giudiziario ed il tempo che trascorre per l'espletamento di tre concorsi, in sostanza si arriva all'abrogazione dell'articolo 126 dell'Ordinamento giudiziario, ove si tenga presente il limite di età stabilito da detto Ordinamento. Ad ogni modo, come relatore, mi rimetto al giudizio della Commissione.

N I C O L E T T I . Vorrei chiedere dei chiarimenti.

Il provvedimento di espulsione ha una regolamentazione ed una disciplina, nel senso che è stabilito per quali casi può essere adottato e chi può adottarlo? cioè l'espulsione può essere adottata da un solo commissario presente oppure è un provvedimento che deve essere preso da tutta la Commissione?

In verità mi sembra che la modificazione apportata dalla Camera dei deputati per quanto concerne l'espulsione dei candidati durante le prove scritte sia veramente restrittiva e sia in contrasto con quella che è la *ratio legis*. In fondo, questa disposizione non fa che aggravare la sanzione prevista nell'articolo 126 dell'Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, perchè — come lo stesso relatore ha precisato — l'espulsione veniva equiparata alla dichiarazione di inidoneità, cosicchè il candidato espulso aveva il diritto di partecipare ad un secondo concorso, mentre con questa disposizione l'espulsione elimina totalmente per il candidato la possibilità di partecipare ad altri concorsi.

Ora, anche se questa procedura di espulsione, come ha detto il relatore, è discipli-

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 36^a SEDUTA (28 settembre 1966)

nata nel senso che sono indicate le ragioni del provvedimento adottato dalla Commissione — il che dà una certa garanzia —, tuttavia non può escludersi che molte volte esso possa essere frutto di un malinteso, di un equivoco, di un errore o anche di una colpa, ma non di un fatto grave, tanto più che il candidato che viene espulso non ha possibilità di ricorso e di far valere le sue ragioni. Mi pare, quindi, che questa disposizione sia troppo drastica e che contrasti, ripeto, con la *ratio legis*, dal momento che il concetto ispiratore del disegno di legge di iniziativa del senatore Pace, approvato dalla nostra Commissione nell'ottobre dello scorso anno, era quello di cercare di favorire la partecipazione ai concorsi perchè, contrariamente a quello che avveniva un tempo, i concorrenti, oggi, sono qualche volta in numero inferiore a quello dei posti messi a concorso.

Personalmente, quindi, riterrei opportuno ripristinare la norma contenuta nel terzo comma dell'articolo 126 dell'Ordinamento giudiziario, la quale stabilisce che l'espulsione equivale alla dichiarazione di inidoneità, consentendo in tal modo al candidato espulso di partecipare ad un altro concorso; a meno che non si voglia precisare che l'espulsione che renda impossibile la partecipazione ad altri concorsi sia la conseguenza di una causa veramente fraudolenta e molto grave. Soltanto così questa disposizione potrebbe essere accettata; così come è attualmente formulata mi sembra che non possa essere meritevole di approvazione.

P I C C H I O T T I . Non posso fare a meno di dire che nella mattina in cui sono state apportate queste modificazioni al provvedimento di iniziativa del senatore Pace, la Commissione giustizia della Camera dei deputati doveva essere di umore nero, perchè non si comprende assolutamente perchè sia stata approvata una simile disposizione. Cosa vuol dire, infatti, « fraudolenza » od « atto fraudolento »? Essi si distinguono in tante forme, in tanti atteggiamenti e in diverse conseguenze; per cui bisogna precisare che cosa si intende per « atto fraudolento », il quale deve essere di una gravità

estrema per portare all'adozione di un provvedimento di questo genere, che del resto non ha nulla a che fare con la preparazione e la cultura del candidato.

Inoltre, onorevole Ministro, questa disposizione è in perfetta antitesi con lo scopo che si vuole raggiungere. Perchè se si vuole concedere a tutti la possibilità di fare il magistrato, anche a coloro che non commettono truffe ma che non fanno nulla, allora è un altro discorso. Ma se il criterio è un altro, e cioè che gli aspiranti siano preparati, allora non si può negare ad uno che ha commesso un atto anche scorretto l'attitudine ad una funzione, che richiede studi ed attitudini tali che gli consentano di essere un buon magistrato. Non si può, soprattutto, essere tanto severi da negare, per un atto anche grave di scorrettezza, le qualità più sostanziali per la magistratura, che è una funzione di altissimo livello. Chi vuol fare il magistrato deve essere fornito di preparazione di prim'ordine perchè la vita e la libertà dei cittadini sono nelle sue mani.

Sono del parere, pertanto, che sarebbe opportuno tornare al testo originario proposto dal senatore Pace in quanto non sono assolutamente d'accordo con le drastiche soluzioni adottate dalla Camera dei deputati.

P A F U N D I . Non concordo con quanto detto dal senatore Picchiotti. Trattandosi, infatti, di uomini che avranno in mano la libertà, la proprietà e l'onore dei cittadini, oltre che i requisiti di cultura, devono richiedersi specchiati requisiti di moralità; requisiti che indubbiamente mancherebbero qualora si entrasse nell'agone giudiziario con la frode, perchè, se si è espulsi, significa che si sono coscientemente e volontariamente violate le norme fondamentali di correttezza e di ordine.

Ricordo che a Lecce, in occasione dell'esame per procuratore, dissi: « Signori, voi dovete entrare nella vita puliti e con coscienza intemerata; quindi vi raccomando di consegnare i libri che avete portato. Non copiate, perchè altrimenti entrereste nella funzione forense con un atto illecito che vi sarebbe di peso per tutta la vita ».

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 36^a SEDUTA (28 settembre 1966)

Ora, se la Camera dei deputati, stabilendo questa norma, ha parlato di candidati espulsi, distinguendoli nettamente da quelli che invece non superano la prova, significa che ha voluto riferirsi proprio ai casi di frode e non ai casi lievi di colpa. Togliere qualcosa ad un collega significa già dimostrare l'assenza di qualità morali ed è questa carenza che determina l'espulsione dal concorso.

Vorrei pregarvi, quindi, di considerare che dobbiamo tener fermi i principi di moralità se vogliamo creare una magistratura degna del compito ad essa affidato.

K U N T Z E . Signor Presidente, onorevoli senatori, se dovessi esprimere in breve la mia opinione, sarei del parere che forse la cosa più saggia che noi potremmo fare è quella di tornare *sic et simpliciter* al testo approvato dal Senato, cioè al testo originario proposto dal senatore Pace.

Posso anche apprezzare, in un certo senso, le ragioni che hanno determinato i colleghi deputati ad approvare quell'emendamento così drastico nei confronti di quei concorrenti che siano stati espulsi da un concorso. È chiaro, evidentemente, che quelle ragioni sono le stesse che poc'anzi ha così bene sintetizzate il senatore Pafundi. Mi sembra, però, che un provvedimento così grave potrebbe anche dar luogo alla possibilità di discriminazioni, a seconda della maggiore o minore severità della Commissione giudicatrice.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Questo succede pure nella correzione dei compiti.

K U N T Z E . Se mi consente di proseguire, onorevole signor Ministro, si potrà rendere conto che quello che dico non è frutto di una escogitazione oppure di una difesa ad oltranza dell'operato del Senato per ritornare al testo approvato dalla nostra Commissione, bensì è il frutto di una certa esperienza che credo sia condivisa anche da parecchi altri componenti di questa Commissione.

Ho partecipato a numerosi concorsi nella mia vita ed ho avuto la fortuna di non vedere mai espulso qualcuno, nonostante che certe fraudolenze — se così possono chiamarsi — venissero poste in essere da vari concorrenti.

Ora, è un caso così raro quello dell'espulsione che effettivamente può essere determinato da infrazioni di una certa gravità compiute dal candidato; però questo non esclude — se non in teoria — che l'eccessiva severità di un commissario, il quale poi fa rapporto alla Commissione, possa portare a tali conseguenze.

Ad ogni modo ritengo che la questione non sia di tale rilievo da doverne fare oggetto di un emendamento per tornare al disegno di legge originario. Dovremo fare affidamento sulla saggezza dei componenti della Commissione, i quali molte volte chiudono benevolmente gli occhi, e non lo fanno per favorire i candidati ma perchè si rendono conto che un giovane laureato da sei mesi non può avere una completa conoscenza dello scibile giuridico, per cui se si porta qualche appunto in tasca non commette un delitto.

Inoltre, devo aggiungere che quando ho partecipato ai concorsi per uditore giudiziario sono stato perquisito come un criminale per controllare se avevo qualche appunto. È veramente difficile, pertanto, avere la possibilità di commettere una frode, tanto è vero che, almeno per quello che mi consta, i casi di espulsione si possono contare sulle dita di una sola mano. E poichè noi dobbiamo vedere le cose non in astratto ma da un punto di vista concreto, ripeto che non presenterò alcun emendamento al riguardo.

Non mi rendo conto, viceversa, del secondo emendamento apportato dalla Camera dei deputati. A questo proposito il senatore Ajroldi ha detto che si è voluto spaccare il capello in quattro, perchè dopo tre concorsi è difficile, tenendo presenti i limiti di età stabiliti dalla legge, che un candidato abbia la possibilità di partecipare ad un quarto concorso. Personalmente mi pare che non sia così perchè, se si tiene conto anche delle possibili proroghe ai limiti di

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 36^a SEDUTA (28 settembre 1966)

età previste dalla legge, ad esempio, per gli invalidi di guerra, per gli ex combattenti, per i coniugati con figli, e così via, si va molte volte parecchio al di là dei limiti minimi di età, per cui, dal momento che i concorsi per uditore giudiziario si bandiscono praticamente ogni anno, si può facilmente arrivare al traguardo del quarto concorso.

Questa preclusione di partecipare al quarto concorso, a mio avviso, non è assolutamente giustificata perchè o si accetta il criterio originario dell'Ordinamento giudiziario, in base al quale la selezione doveva essere molto severa in quanto vi era una presunzione *iuris et de iure* che il candidato che non avesse superato due concorsi, fosse un asino ed avesse dato tali manifestazioni di incapacità da poter presumersi che non potesse superare delle prove successive; oppure, se questa presunzione non esiste, non si vede il motivo della limitazione dell'ammissione soltanto ad un terzo concorso.

Si può essere impreparati, ma si può essere anche sfortunati, onorevoli colleghi! I concorsi sono indubbiamente un saggio della capacità del candidato; ma molte volte anche ad un candidato che ha una buona preparazione può accadere di andar male per ragioni che non dimostrano certamente la sua impreparazione.

P A F U N D I . I bravi riescono sempre al primo concorso.

K U N T Z E . Nei concorsi vi sono degli elementi di sfortuna, quale quello, ad esempio, di cadere agli orali su domande che possono essere fatte in maniera tale da costituire un po' un tranello. Bisogna tener conto, inoltre, delle condizioni in cui si trova il candidato, dello stato di emozionabilità dell'individuo, cose di cui non sempre gli esaminatori si rendono conto.

Ad ogni modo, se la Commissione giustizia della Camera ha ampliato quanto previsto dall'articolo 126 dell'Ordinamento giudiziario, consentendo ai non idonei di partecipare ad un terzo concorso, non arrivo a capire perchè questa larghezza che viene usata nei confronti dei giovani in relazione alla

necessità che si ha di immettere forze nuove nella magistratura debba essere limitata al terzo concorso.

Concludendo, quindi, mentre sul primo comma del testo approvato dalla Camera dei deputati non ho particolari motivi di insistere per una sua modificazione, pur avendo espresso con chiarezza — almeno così mi auguro — la mia opinione, per quanto riguarda invece il secondo comma sarei senz'altro del parere di eliminare la limitazione della partecipazione dei candidati dichiarati non idonei al terzo concorso.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Devo far presente agli onorevoli senatori che la Camera dei deputati, nell'esaminare il provvedimento d'iniziativa del senatore Pace, inizialmente manifestò un atteggiamento nettamente contrario alla sua approvazione; ma io ho difeso il disegno di legge in questione sia perchè lo avevo già accettato in questa sede e sia perchè vi erano istanze e doglianze che vengono soddisfatte e placate anche attraverso l'ammissione dei non idonei ad un terzo concorso.

Questa — tengo a precisarlo — non è una materia politica ma è una materia in cui si confondono e si sovrappongono le opinioni dei vari gruppi politici: alla Camera vi è stata una specie di sollevazione contro questo disegno di legge, che è stato definito assurdo. Fra l'altro, i rappresentanti del Gruppo comunista hanno detto che, essendo essi favorevoli ad una cosa che solo in parte è stata realizzata con la legge Breganze, cioè alla progressione automatica della carriera una volta entrati i giovani candidati in magistratura, proprio per questa ragione bisognava essere estremamente severi al momento dell'ingresso; diversamente, se si elimina anche questa severità iniziale e si consente ai magistrati di progredire automaticamente, ci si potrebbe trovare di fronte ad un primo Presidente della Corte di cassazione che è stato bocciato alcune volte agli esami di concorso.

Per quanto concerne gli emendamenti apportati al testo approvato dal Senato dalla Commissione giustizia della Camera, ritengo che essi abbiano un fondamento.

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 36^a SEDUTA (28 settembre 1966)

Per quel che riguarda il secondo emendamento, vorrei dire al senatore Kuntze che l'alternativa da lui posta mi sembra non valida: quando il legislatore, precedentemente, aveva fissato l'ammissibilità dei non idonei a due concorsi, ciò vuol dire che dopo due concorsi li considerava negati alla funzione che dovevano assolvere. Con questo emendamento, il nuovo legislatore è rimasto nello spirito della prima disposizione, temperandone la severità.

Circa la questione degli effetti della espulsione, indubbiamente si tratta di un problema delicato.

È necessario correggere, innanzitutto, una impressione errata che noi abbiamo e dalla quale partiamo sempre quando trattiamo queste cose, cioè che manchino i concorrenti. Ogni volta che viene bandito un concorso vengono presentate migliaia di domande; alla prima prova scritta si presenta un numero molto inferiore di candidati, che diminuisce ulteriormente alla seconda prova; agli orali il numero dei concorrenti ammessi è all'incirca corrispondente al numero dei posti disponibili o di poco superiore e in quest'ultima fase del concorso vengono fatte altre selezioni. È evidente, quindi, che non mancano i concorrenti, bensì mancano i preparati.

Circa l'osservazione, poi, che la disposizione relativa all'espulsione può essere pericolosa perchè potrebbe dar luogo a discriminazioni e consentire una certa discrezionalità, devo dire che non la condivido. L'equiparazione dell'espulsione ad inidoneità, nella legge precedente costituiva già un effetto punitivo. Nel momento in cui il nuovo legislatore, con una certa generosità, ha portato a tre il numero dei concorsi ai quali si può partecipare, lo ha fatto in relazione ad un fatto, per così dire, non volontario — cioè in relazione alla sfortuna che tutti sappiamo può capitare in occasione degli esami.

Diversa è la questione di quel concorrente che arriva imbottito di carte per copiare, a danno degli altri. Infatti, se si dovesse verificare che da un concorso venissero fuori più idonei di quanti sono i posti disponibili, è evidente che l'imbroglione danneggerebbe la persona in buona fede.

Si tratta, quindi, di cose di una certa gravità che vanno attentamente esaminate.

È evidente che si tratta di problemi gravi sui quali dovete pronunciarvi in modo responsabile, ma ritengo, nello stesso tempo, che l'espulsione di cui trattasi non debba destare eccessive preoccupazioni.

Ho ascoltato attentamente l'intervento del senatore Kuntze, e devo dire che la conclusione cui l'oratore è pervenuto, che cioè i casi di espulsione sono, in pratica, estremamente rari, non fa altro che confermare la mia tesi: che non è certo l'Italia il paese in cui si ecceda in severità! Questa considerazione mi pare che dovrebbe far apparire il problema delle espulsioni assai meno drammatico e, anzi, conoscendo le gravi conseguenze cui vanno incontro, i candidati limiteranno certamente i loro tentativi di frode nel corso delle prove di concorso.

Lo spirito in base al quale la Camera dei deputati ha introdotto la modifica al testo originario del provvedimento è dunque quello da me illustrato e, da parte mia, non posso che approvare questa nuova formulazione. Comunque, mi rimetto alle decisioni che la 2^a Commissione del Senato vorrà prendere.

P O È T. Desidero fare qualche considerazione di carattere generale in ordine al problema del quale discutiamo.

Sono anch'io convinto, come altri colleghi intervenuti nel dibattito, che nei concorsi in magistratura sia necessario esigere dai candidati dei requisiti morali e culturali anche più rigorosi di quanto non avvenga per gli altri concorsi statali. Aggiungo che la severità nel vaglio dei magistrati deve verificarsi all'atto stesso dell'accesso in magistratura, cioè al momento del concorso, e non dopo.

Sono altresì convinto della opportunità di limitare a tre sole volte la possibilità, per un candidato, di tentare il concorso, similmente a quanto avviene per i notai, ma rilevo che la norma relativa alla espulsione non è, a mio avviso, formulata in modo felice.

Nel testo del provvedimento, infatti, non sono sufficientemente chiariti i casi in cui si può verificare l'espulsione e che possono

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 36^a SEDUTA (28 settembre 1966)

essere i più vari. In luogo della frase « I candidati espulsi, dopo la dettatura del tema... non possono partecipare ad altri concorsi » suggerirei l'espressione: « I candidati esclusi dal concorso a seguito del loro comportamento fraudolento... non possono partecipare ad altri concorsi ». Tale dizione mi sembra, infatti, più completa ed esauriente.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Devo effettivamente ammettere che un punto sul quale dovrebbe soffermarsi l'attenzione della Commissione riguarda, per l'appunto, la definizione delle ragioni dell'espulsione.

Vi è tuttavia da aggiungere che, in questo campo, ogni definizione potrebbe essere lasciata alla prassi senza fare alcun riferimento nel testo di legge; comunque, se la Commissione ritenesse opportuno precisare che l'espulsione deve avvenire a seguito del comportamento fraudolento del candidato, come di fatto è, non avrei nulla da obiettare ad una modifica del testo del provvedimento.

G U L L O . Vorrei fare poche osservazioni in merito al provvedimento in esame chiedendo all'onorevole Ministro alcuni chiarimenti.

Innanzitutto, ritengo sia giusto sottolineare che, circa il problema della espulsione, non è giuridicamente corretto stabilire una sanzione che vada al di là del fatto commesso e che comporti, pertanto, una conseguenza di pericolosità.

A mio avviso, infatti, nessuna sanzione, se correttamente applicata, deve andare al di là del fatto cui si riferisce; pertanto, la espulsione costituisce la sanzione comminata per il fatto fraudolento commesso in quel certo concorso, sicchè estendere nel tempo gli effetti dell'espulsione stessa significherebbe dichiarare la pericolosità e l'immoralità del soggetto, dando alla disposizione il carattere di una « misura di sicurezza ».

Per quale ragione, dunque, si vuole, con questa norma, proiettare nel futuro gli effetti di una sanzione che, per sua costituzione e struttura, non deve consentire tutto ciò?

Mi permetto di sottoporre questa mia considerazione alla sensibilità giuridica dell'onorevole Ministro con il quale concordo quando asserisce che la fattispecie dell'espulsione è talmente incerta ed indefinita da renderne pericolosa la codificazione; per esempio, la espulsione derivante da un diverbio, o oltraggio, tra un candidato ed un membro della Commissione giudicatrice, quale sanzione dovrebbe comportare?

La norma di legge che abbiamo dinanzi è dettata per i casi di frode, ma la fattispecie fraudolenta, tuttavia, non è ricavabile nella sua certezza e tassatività dalla parola « espulsione »; la espulsione è l'effetto del fatto, non è il fatto e, pertanto, quando nella norma si dice: « I candidati espulsi... » non si dice, in realtà, proprio nulla per quanto riguarda la descrizione della fattispecie, ma si indica solo un effetto.

Riportandomi a quanto ho detto poc'anzi, ripeto, come ci si dovrebbe regolare in un caso di espulsione per diverbio, oltraggio di un candidato ad un membro della Commissione giudicatrice?

Passando ora ad un altro problema, l'onorevole Ministro dovrebbe spiegarmi — e mi rivolgo a lui come ex avvocato militante — per quale ragione gli esami per procuratore legale si possono ripetere all'infinito e quelli per l'ammissione in magistratura solo tre volte! Tale discriminazione, a mio avviso, è infatti inaccettabile.

Non so se l'onorevole Reale era presente al Congresso di Milano quando io trattai il tema dell'educazione professionale dei giovani avvocati ma, in quell'occasione, io chiesi in causa lo Stato il quale si interessa, o per lo meno si interessa apparentemente, che un Pretore sia all'altezza del compito affidatogli, mentre si disinteressa completamente di appurare se gli avvocati siano in grado di svolgere le proprie funzioni. Non è ammissibile che un laureato in legge, ripeto, possa tentare cento volte, ad esempio, l'esame per procuratore legale ed un giovane che intende entrare in magistratura si veda concessa questa possibilità solo tre volte! Questo significa continuare a ratificare legislativamente una differenziazione e distinzione nell'ambito del mondo forense

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 36^a SEDUTA (28 settembre 1966)

che io, come avvocato e come parlamentare, non posso accettare.

C A R O L I . Dopo le considerazioni svolte dai senatori Poët e Gullo, vorrei anche io fare qualche breve osservazione.

Con il termine « espulsione », a mio avviso, si deve intendere qualcosa di più dell'eliminazione, della non ammissione, dell'annullamento della prova e, di conseguenza, il pensiero corre ad una causa dell'espulsione che comporti anche l'indegnità del soggetto. Vi è tuttavia da considerare che il termine « espulsione », usato in questo caso, non permette che si risalga necessariamente ad un fatto che rende indegno un individuo e, pertanto, prevedere una sanzione grave come quella di non essere più ammesso a concorsi, mi sembra eccessivo.

Del resto, una sanzione grave era già prevista nella legge originaria, ma si riferiva al concorso nel quale si verificavano i fatti che portavano all'espulsione e non anche ai concorsi successivi affrontati dai candidati resisi colpevoli; francamente, ripeto, stabilire ora una sanzione che duri tutta la vita mi sembra inaccettabile.

Del tutto ingiustificata, inoltre, è — a mio avviso — la distinzione tra espulsione prima e dopo la dettatura del tema che non è produttiva degli stessi effetti; un concorrente che presenti un documento falso e viene espulso deve essere considerato indegno quanto l'altro che viene trovato in possesso di un testo commentato, nel corso della prova!

Non si dovrebbe pertanto far riferimento esclusivamente all'espulsione dopo, ma anche prima della dettatura del tema.

Concludendo, queste sono le ragioni in base alle quali, a mio modesto e personale parere, si dovrebbe far ritorno alla norma del terzo comma dell'articolo 126.

K U N T Z E . Come ha detto nel suo intervento il senatore Ajroldi, sarebbe stato utile alla nostra discussione aver preso visione del resoconto stenografico della IV Commissione della Camera dei deputati in ordine al provvedimento in esame, ma ciò

è stato impossibile perchè quei lavori non sono ancora pubblicati.

Per quanto riguarda il problema che più ci interessa desidero sottolineare, in aggiunta a quanto detto nel mio precedente intervento, che mi pare non sia giusto affermare che la esclusione da un secondo o terzo concorso costituisca una manifestazione di severità tale da garantire l'ingresso in magistratura degli elementi migliori.

Sono d'accordo con i deputati del Gruppo comunista della Camera dei deputati che i concorsi debbano essere severi, ma tale severità si esplica attraverso le modalità degli esami di concorso e non per mezzo di misure di carattere preventivo che potrebbero escludere candidati i quali, pur avendo dato cattiva prova in un'occasione, si fossero poi sottoposti a studi tali da essere in grado di superare un successivo concorso.

Concludendo, limitare a tre sole prove la possibilità di entrare in magistratura non mi sembra altro che un atto di severità malamente applicata; al contrario, la garanzia dell'immissione nella carriera della magistratura di giovani preparati può essere data solo attraverso esami fatti in maniera seria da parte di una Commissione giudicatrice che non indulga in benevolenze nei confronti di nessuno.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Nel rispondere ad alcune osservazioni fatte nel corso della discussione, desidero anzitutto premettere che difendo un testo non mio, ma della Camera dei deputati.

Al senatore Gullo e a tutti coloro che successivamente hanno fatto proprio il suo argomento circa la ultrattività della sanzione dell'espulsione, devo dire che quanto essi sostengono costituisce una critica al sistema della legge precedente, che voi non avete modificato quando avete varato questo provvedimento, in base alla quale veniva ugualmente comminata una sanzione che si rifletteva nel concorso, nel senso che questa misura di sicurezza, invece di essere applicata — come dice il senatore Gullo — in sede propria e con effetti propri, si faceva valere per il concorso con effetti equiva-

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 36^a SEDUTA (28 settembre 1966)

lenti quando questo avveniva per la seconda volta.

Per quanto concerne la seconda osservazione fatta sempre dal senatore Gullo relativamente al trattamento preferenziale che, a parer suo, verrebbe fatto agli avvocati, nel senso che si pretende da essi meno di quello che essi pretende dai magistrati e che non si applicano loro le limitazioni che si applicano a questi ultimi, devo dire, innanzi tutto, che vi è una certa diversità fra l'una e l'altra categoria. Infatti, pur essendo convinto che gli avvocati debbano essere colti e conoscere a fondo il loro mestiere, è indubbio che essi difendono interessi privati. Inoltre, ha luogo automaticamente una certa selezione in quanto l'avvocato che non è bravo non viene chiamato, mentre se un giudice non è alla altezza della sua funzione, non c'è nulla da fare, ce lo dobbiamo tenere!

In ogni caso, questa severità che il senatore Gullo giustamente reclama anche per la preparazione degli avvocati andrebbe fatta presente in sede di ordinamento forense, attualmente in discussione.

KUNTZE. Mi sembra che lei faccia dire al senatore Gullo il contrario di quello che in realtà ha detto.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Il senatore Gullo ha fatto richiamo al suo intervento di Gardone nel quale ha detto che era ora che lo Stato si interessasse affinché anche gli avvocati fossero veramente preparati e bravi e che non capiva perchè ai magistrati fossero poste determinate condizioni e agli avvocati no. Mi sembra, pertanto, di aver risposto con una certa coerenza all'osservazione del senatore Gullo.

Per quanto concerne, poi, il momento dell'applicazione della sanzione dell'espulsione, il fatto che nel provvedimento al nostro esame si parli di espulsione che avviene dopo la dettatura del tema costituisce una garanzia a favore dei candidati, nel senso che dopo la dettatura del tema la frode è accertata, mentre prima è soltanto immaginata, in quanto un candidato che si presenti al concorso imbottito di appunti, potrebbe anche ripensarci e non servirsene.

Concludendo, quindi, se gli onorevoli senatori desiderano modificare il testo approvato dalla Camera dei deputati lo facciano pure, ma torno a sottolineare che le modifiche apportate al testo originario presentato dal senatore Pace sono state ispirate dalle preoccupazioni che vi ho esposte e sulle quali sono stati concordi i deputati di tutti i Gruppi politici.

BERLINGIERI. Signor Presidente, mentre ascoltavo con ammirazione gli onorevoli senatori che sono intervenuti nella discussione, mi sono preoccupato di leggere i cosiddetti « sacri testi » in quanto non riuscivo a comprendere il perchè della espulsione circoscritta a due particolari situazioni: dopo la dettatura del tema e durante le prove scritte. Dopo di che ho pregato il relatore, senatore Ajroldi, sempre molto diligente, di far richiamo al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, che contiene modificazioni al regolamento per il concorso di ammissione in magistratura contenuto nel regio decreto 19 luglio 1924, n. 1218, e di leggere attentamente gli articoli 7, 8 e 10; articoli che desidero leggere anche agli onorevoli colleghi perchè ne abbiano conoscenza, in quanto ritengo che possano risolvere la discussione in atto.

AJROLDI, *relatore*. Vi è una modifica degli articoli 8 e 12 introdotta con decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, ma non degli altri articoli.

BERLINGIERI. L'articolo 7 recita: « I concorrenti devono essere collocati ciascuno ad un tavolo separato. È loro rigorosamente inibito, durante tutto il tempo in cui si intrattengono nel locale destinato per l'esame, di conferire verbalmente con i compagni, o di scambiare con questi qualsiasi comunicazione per iscritto, come pure di comunicare in qualunque modo con estranei.

« È vietato ai concorrenti di portare seco appunti manoscritti, o libri od opuscoli di qualsiasi specie. Essi possono essere sottoposti a perquisizione personale prima del

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere) 36^a SEDUTA (28 settembre 1966)

loro ingresso nella sala degli esami e durante gli esami... ».

L'articolo 8 è del seguente tenore: « A ciascun candidato sono consegnate due buste di egual colore, una grande ed un'altra piccola, contenente quest'ultima un cartoncino bianco... ».

« Di tutto quanto avviene durante il tempo delle singole prove uno dei segretari stende processo verbale sottoscritto dal Presidente della Commissione e da lui ».

L'articolo 10, infine, stabilisce: « Chi contravviene a qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami è immediatamente escluso dal concorso con deliberazione della Commissione.

« Per le contravvenzioni che si verificano durante le prove scritte l'esclusione è deliberata dai commissari presenti. In caso di disaccordo fra essi, la decisione è rimessa al presidente.

« Nei casi più gravi il Ministro della giustizia può, su proposta della Commissione, stabilire, con suo decreto, che il concorrente sia escluso anche dai concorsi successivi ».

Facciamo ora un esempio: un candidato, superate le prove scritte, si presenta agli orali.

In questa sede, il suo comportamento ed il suo atteggiamento sono tali da essere considerati oltraggiosi dalla Commissione giudicatrice la quale ne decide l'espulsione.

Orbene, stando alla lettera dell'articolo unico in discussione, quali conseguenze si possono trarre? Che quel candidato sarà dichiarato temporaneamente inidoneo a sostenere un secondo concorso, mentre un altro candidato, espulso dopo la dettatura del tema, non potrà mai più partecipare ad altri concorsi conservando a vita la patente di inidoneo.

Devo confessare che, a mio avviso, la Camera dei deputati, modificando il testo da noi approvato, si è spinta troppo in là attribuendo alla Commissione giudicatrice un potere discrezionale che, giustamente, in base al regio decreto del 1925, doveva essere esercitato dal Ministro guardasigilli. L'impostazione della questione è stata dunque completamente sconvolta e mutata e ciò non è

avvenuto, secondo me, a vantaggio della giustizia.

Poichè la nostra preoccupazione di parlamentari deve essere quella di rendere più precisa e perfetta possibile l'espressione legislativa, avrei capito che il testo in esame avesse stabilito che « gli articoli 7, 8 e 10 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, sono sostituiti dal seguente, eccetera », ma se, contemporaneamente, rimane in vita l'articolo 126 dell'Ordinamento giudiziario ed i suddetti articoli, allora come possiamo sperare nella chiarezza delle disposizioni di legge?

R E A L E, *Ministro di grazia e giustizia*. Che la Camera dei deputati, nel modificare il testo in esame, si sia dimostrata, per così dire, disinvolta è un apprezzamento, senatore Berlingieri, che non posso condividere.

Quanto poi al fatto che vi sia incompatibilità tra la norma presente ed altre precedenti devo ricordare, se ve ne è bisogno, che la legge successiva abroga quelle già esistenti.

M A G L I A N O. Sono dolente di non essere d'accordo con autorevoli senatori del mio Gruppo politico intervenuti nel dibattito sia per ragioni intrinseche al provvedimento in esame che per ragioni di coerenza mia personale.

Ricordo che allorchè, per la prima volta, questo testo venne presentato all'attenzione del Senato, io mi dichiarai ad esso contrario in quanto non si giustificava alcuna indulgenza proprio nel momento in cui, da più parti, si invocava serietà e severità per l'ingresso in magistratura dei nostri giovani.

Perchè bisognerebbe essere così benevoli nei confronti di quanti si sono resi indegni, o si sono dimostrati incapaci, o comunque, non hanno dato prova di quelle qualità civili e morali necessarie soprattutto a chi deve amministrare la giustizia a distanza di pochi giorni dall'aver superato un concorso?

Aggiungo che le frodi commesse dai candidati nel corso degli esami non solo mostrano chiaramente che quei giovani, per fortuna pochi, non sono sufficientemente

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 36^a SEDUTA (28 settembre 1966)

preparati, ma che non sono neanche moralmente idonei ad affrontare i compiti spettanti ad un magistrato. Come e perchè non si deve colpire, per esempio, quel candidato che, munito di un piccolo apparecchio radio trasmittente e ricevente, fu posto in grado di comunicare con l'esterno e quindi di farsi aiutare nelle prove scritte? Perchè anche a questo si è arrivati!

Rilevo che vi fu una certa comprensione allorchè fu abolito il termine di 2 anni dalla laurea per poter concorrere alla magistratura, e fu consentita perciò una terza prova, ma non si può arrivare anche alla quarta.

Proprio per queste considerazioni sono dunque favorevole all'accoglimento del testo approvato dall'altro ramo del Parlamento perchè ritengo giusto che, nei casi di frode tanto gravi da meritare l'espulsione, e che del resto è stato detto che sono piuttosto rari, si arrivi all'estrema conseguenza di non consentire al soggetto resosi colpevole, di partecipare ad altri concorsi.

Inoltre, perchè ci si deve meravigliare se coloro che sono stati dichiarati non idonei in due concorsi possono essere ammessi solo ad una terza prova? Nell'Arma dei carabinieri, ad esempio, dopo due volte che si è sostenuto l'esame per diventare ufficiale, anche di complemento, non vi è più alcuna possibilità di concorso ed è bene che sia così per la serietà di questa carriera.

Ricordo che, tempo fa, venne annullato un concorso per notai nel quale, pure se vi erano stati dei vincitori, si era scoperto che altri avevano commesso azioni fraudolente; ebbene, quando al Parlamento venne presentata una legge per far dichiarare idonei i giovani che avevano vinto quel concorso, la proposta fu respinta e quei poveretti dovettero sottoporsi ad un'altra prova.

Questi sono i criteri che si devono seguire per selezionare dei buoni elementi e non è possibile, a mio avviso, ammettere ad ogni concorso i rifiuti dei concorsi precedenti!

Per concludere, ripeto, voterò il testo del provvedimento emendato dalla Camera dei deputati che trovo effettivamente rispondente ai criteri di rigidità e severità che

siamo tenuti ad adottare in questo settore della nostra vita pubblica.

B E R L I N G I E R I . Non per entrare in polemica con il senatore Magliano, ma solo per essere conseguente alla premessa che egli ha fatto al suo intervento, che cioè dobbiamo essere rigorosi nei confronti dei magistrati, vorrei chiedere: come potremo esercitare questo rigore se sopprimiamo tutte le norme dettate a garanzia e tutela della serietà degli esami, limitandoci a stabilire che i candidati espulsi dopo la dettatura del tema non possono partecipare ad altri concorsi? Non è infatti questo un modo serio di essere rigorosi!

M A G L I A N O . Non avrei nessuna difficoltà, senatore Berlingieri, ad approvare un emendamento che precisasse i casi in cui deve applicarsi la sanzione dell'espulsione.

A J R O L D I , relatore. Desidero rispondere in modo sintetico alle varie osservazioni fatte.

Nella relazione al presente disegno di legge ho sottolineato la maggiore rilevanza del giudizio della Commissione giudicatrice nei confronti di precedenti dichiarazioni di inidoneità dei candidati nei concorsi per la magistratura ed ho anche posto l'accento sul fatto rilevabile dallo stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, che la situazione dei concorsi in magistratura si è, per così dire, capovolta. Si è avuto infatti il caso di un recente concorso per 200 posti al quale hanno partecipato solo 208 candidati dei quali 133 sono stati ammessi alle prove orali con la conseguenza del permanere di posti in organico scoperti.

R E A L E , Ministro di grazia e giustizia. Non esiste concorso, e tanto meno concorso recentissimo, in cui vi siano stati 208 concorrenti. Forse il senatore Berlingieri si riferisce al numero di coloro che in un concorso parteciparono a tutte le prove scritte. La media dei concorsi segue questo andamento: vi sono domande e am-

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 36^a SEDUTA (28 settembre 1966)

missioni conseguenti, sempre intorno alle 3 mila, 2 mila e 800 unità o poco meno. Queste sono le ammissioni. Nel frattempo gli iscritti trovano altre sistemazioni, oppure vi ripensano, e agli scritti si presentano circa 500-600 persone, le quali poi vanno diminuendo durante le prove scritte.

In questa discussione noi ci riferiamo ai concorrenti, ed è di quelli che io avevo parlato.

A J R O L D I , *relatore*. Per quello che riguarda la posizione degli indegni, di coloro che sono stati definiti indegni, io ho ritenuto che fosse necessario che la Commissione riprendesse un momento in esame il testo del regolamento del 1925 che, a quanto mi consta, per questa parte non è stato modificato da successive disposizioni.

L'onorevole collega Berlingieri ha illustrato il quadro di questa situazione in modo particolarmente evidente. Il senatore Kuntze mi scusi, ma io prenderò atto che i casi di espulsione sono pochissimi. Tuttavia noi stiamo per deliberare circa una legge formale, e non possiamo farlo formulando previsioni circa la severità della Commissione. Anzi, io mi auguro che proprio in omaggio ai principi che sono stati affermati dal suo Gruppo in sede di Camera dei deputati, la Commissione sia particolarmente severa anche circa l'osservanza dell'articolo 7 del regolamento dianzi citato. Che cosa dice questo articolo? Ammonisce che non si può parlare col vicino di tavolo, che non si può avere con sé un codice con commenti; e il successivo articolo 10 stabilisce che, sulla esclusione definitiva che è un poco la morte civile del candidato, decide in casi gravissimi il Ministro (ora il Consiglio superiore della magistratura) mentre la Commissione decide circa l'espulsione, che equivale a dichiarazione di inidoneità.

Questo è il punto fondamentale. Orbene, perchè noi non dobbiamo tener presente tale giusta differenziazione che è contemplata dal regolamento del 1925, che, dato il periodo storico in cui fu emanato, non è certo sospettabile di larghezza? Ritengo pertanto che modificare l'articolo 126 del rego-

lamento, sottraendo all'Organo superiore questa discrezionalità che mi sembra giusta e dovuta e allargando l'interpretazione dell'articolo 126 fino a sostituire in ogni caso la sanzione di inidoneità comminata per i candidati espulsi con l'esclusione da qualsiasi concorso, sia veramente eccessivo.

Ritengo pertanto che si potrebbe prospettare una soluzione che sia accettabile dalla Camera dei deputati, quando avrà particolarmente meditato su questo argomento: abolire cioè la preclusione totale per coloro che hanno contravvenuto, perchè qui non si parla di indegni, ma ci si riferisce solo a chi contravviene a qualsiasi norma stabilita dal regolamento, eccetera. Potrebbe, invece, rimanere invariata la seconda parte, che riguarda la possibilità per i candidati dichiarati inidonei di adire fino a tre concorsi. In altre parole si tratterebbe soltanto di modificare il primo comma dell'articolo 126, lasciando inalterato il titolo del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati.

Mi permetto pertanto di presentare il seguente emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 126: « Coloro che sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per l'ammissione in magistratura non possono essere ammessi ad altri concorsi ».

Il secondo comma dell'articolo 126 riguarda l'interpretazione della parola « concorsi »; esso rimane inalterato, e resta cioè fermo che si calcolano anche i concorsi precedenti.

Il terzo comma riguarda la questione dei cosiddetti indegni, e resta pure non modificato, nel senso che l'esclusione determinante il provvedimento di espulsione è equiparata alla inidoneità, salvo per l'esclusione definitiva, nei casi gravissimi, l'intervento dell'organo superiore, previsto dal regolamento.

P R E S I D E N T E . I senatori Ajroldi, Caroli, Armando Angelini e Berlingieri propongono il seguente testo sostitutivo dell'intero articolo:

« Il primo comma dell'articolo 126 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con re-

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 36^a SEDUTA (28 settembre 1966)

gio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è così modificato:

” Coloro che sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per l'ammissione in magistratura non possono essere ammessi ad altri concorsi ” ».

P I C C H I O T T I . Vorrei una spiegazione. Questi concorsi vanno fatti annualmente?

A J R O L D I , *relatore*. Si parla di tre concorsi, e non di tre anni.

P A F U N D I . Osservo che l'emendamento proposto dal relatore non è in armonia col nuovo ordinamento del Consiglio superiore della magistratura, perchè qui ci riferiamo al Ministro.

A J R O L D I , *relatore*. Il terzo comma dell'articolo 126 dell'Ordinamento giudiziario non viene modificato, e quindi le competenze introdotte dal nuovo ordinamento non sono compromesse.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti l'articolo unico nel testo sostitutivo proposto dai senatori Ajroldi, Caroli, Armando Angelini e Berlingieri, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,50.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari